

PAGAMENTO DIRETTO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19 E MODALITÀ DI INVIO - CON “UNIEMENS-CIG” - DEI RELATIVI FLUSSI: PROROGATO AL 31/12/2021 IL PERIODO TRANSITORIO IN CUI SARA’ POSSIBILE USARE L’“SR41” E NUOVI CONTROLLI IN ACCOGLIENZA ILLUSTRATI DALL’INPS

L’art. 8, comma 5, del d.l. 22/3/2021 n. 41^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021) - convertito, con modificazioni, nella legge 21/5/2021 n. 69 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021) - ha previsto l’utilizzo di “UniEmens-Cig” come modalità di invio dei flussi di **pagamento diretto** dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19; le relative indicazioni operative sono state fornite dall’INPS con la circolare 14/4/2021 n. 62 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021).

Il nuovo sistema riguarda la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’1 aprile 2021 (con l’esclusione di quelli del settore agricolo, per i quali, di conseguenza, rimangono in vigore le modalità di invio tramite il modello “SR43” semplificato).

L’INPS inoltre, con il messaggio 19/10/2021 n. 3556, ha:

- **comunicato la proroga fino al 31 dicembre 2021 del periodo transitorio** - il cui termine era stabilito per il 30 settembre u.s. - **durante il quale sarà possibile scegliere se trasmettere i dati di cui si tratta tramite “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”** (di cui si prevede, con l’innovazione normativa, il superamento) e diramato le sotto riportate indicazioni operative per la sua conclusione;
- illustrato come segue i nuovi controlli in accoglienza introdotti sia per l’invio di flussi “UniEmens-Cig” che dei flussi Uniemens ordinari con eventi di integrazione salariale gestiti con il sistema del Ticket.

Proroga del periodo transitorio

Con la circolare n. 62/2021, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” a pagamento diretto, è stata prevista una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

La scelta viene operata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”.

(*) Art. 8, comma 5, del d.l. n. 41/2021

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig».

Alla luce delle segnalazioni pervenute finora dalle strutture territoriali dell'Istituto, nonché delle esigenze rappresentate da alcune aziende e intermediari, **è stato ritenuto opportuno prorogare il periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 31 dicembre 2021.**

Di conseguenza, le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale **presentate dall'1 gennaio 2022** e aventi a oggetto **periodi di integrazione salariale decorrenti da "gennaio 2022"**, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico **"UniEmens-Cig"**.

Per le richieste di pagamento diretto afferenti a **domande presentate entro il 31 dicembre 2021** o, se presentate in data successiva, che hanno a oggetto **periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore all'1 gennaio 2022**, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico **"UniEmens-Cig"** o il modello **"SR41"**.

Si evidenzia che il sistema **"SR41"** dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data dell'1 gennaio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il sistema **"SR41"**.

In ogni caso, restano esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo sistema **"UniEmens-Cig"** i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello **"SR43"** semplificato.

Altresì, restano escluse dal nuovo sistema le richieste di pagamento diretto dell'indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello **"SR41"** semplificato.

Controlli in accoglienza flusso Uniemens e flusso "UniEmens-CIG"

Nello specifico i controlli di accoglienza introdotti riguardano i seguenti elementi:

- <OrarioContr> - Orario contrattuale;
- <OreDalInt> - Ore da integrare;
- <PercPartTime>/<PercPartTimeMese> - Percentuale part-time;
- <NumMens> - Numero mensilità;
- <RetrTeo> - Retribuzione mensile;
- <OreLavMens> - Ore lavorabili mensili.

Qui di seguito si illustrano più nel dettaglio i controlli introdotti.

Orario contrattuale

Tale controllo verifica che l'orario indicato in <OrarioContr> sia compreso tra 1 e 48 ore; non sono, quindi, ammessi valori che esprimono orari contrattuali settimanali inferiori a 1 ora (valore minimo 100) e maggiori di 48 ore (valore massimo 4800).

Inoltre, a maggiore garanzia della correttezza del dato inserito, viene richiesta una conferma nel caso in cui l'orario indicato sia inferiore alle 35 ore (pari a 3500) o maggiore di 40 (pari a 4000).

Mentre, dunque, il mancato superamento del primo controllo impedisce l'invio del flusso, il secondo genera un mero *warning* che può essere superato tramite la conferma del dato inserito.

Ore da integrare

In fase di compilazione dell'elemento <OreDalInt> viene verificato che il numero di ore inserito non sia maggiore di quelle indicate nell'elemento <OreLavMens>.

Se il dato non è congruo, il flusso non può essere inviato.

Controllo sulla percentuale part-time

Il controllo verifica che l'elemento <PercPartTime> esprima un valore compreso tra 1% e 99%, impedendo l'invio del flusso ove il valore si collochi al di fuori di tale intervallo, a eccezione dei casi in cui sia valorizzato anche l'elemento <PercPartTimeMese>.

Viene invece richiesta una conferma nel caso in cui il valore inserito esprima un part-time inferiore al 10% o superiore al 90%.

Numero mensilità

Il controllo verifica che il valore inserito nell'elemento <NumMens> esprima un numero di mensilità compreso tra un minimo di 12 e un massimo di 16 (valore minimo 12000 - valore massimo 16000), estremi inclusi.

In presenza di valori che si pongono al di fuori di questo intervallo viene impedito l'invio del flusso.

Retribuzione mensile

Il controllo verifica che il valore inserito nell'elemento <RetrTeo> sia compreso tra 250 e 4500; ove inferiore o maggiore rispetto all'intervallo indicato viene chiesto di confermare il dato inserito.

Ore lavorabili mensili

Il controllo verifica che il valore inserito nell'elemento <OreLavMens> non sia inferiore al prodotto tra il numero minimo di settimane presenti in un mese, pari a 4, e l'orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-time, ove indicata.

Il mancato superamento del controllo, che si attiva solo in presenza di mesi interamente lavorati, vale a dire di flussi in cui l'elemento <NumGgServ> non è inferiore al numero dei giorni del mese, impedisce l'invio del flusso.

Parimenti, il flusso non può essere inviato se le ore lavorabili indicate esprimono un valore superiore al prodotto tra 5 e l'orario contrattuale indicato.

Nel caso in cui il numero dei giorni riportati nell'elemento <NumGgServ> è inferiore al numero dei giorni del mese, viene richiesto di confermare il dato se il valore espresso nell'elemento <OreLavMens> risulta inferiore al prodotto tra il numero minimo di settimane presenti in un mese, pari a 4, e l'orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-time, rapportato al numero dei giorni di servizio.

Parimenti viene richiesta una conferma del dato, nel caso in cui il valore indicato nell'elemento <OreLavMens> è maggiore del prodotto tra 4,7 settimane e l'orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-time.

Categorie integrabili

Non sarà possibile l'invio dei flussi per le seguenti qualifiche in quanto escluse dal campo di applicazione delle integrazioni salariali: Q1=9-A-I-S-T-U-V-Z.

Controlli logici

I c.d. controlli logici verificano le risultanze di calcoli effettuati sulla base dei valori inseriti in alcuni degli elementi sopra richiamati.

In particolare, nel caso in cui il risultato del rapporto tra le ore lavorabili mensili e il divisore orario contrattuale non sia ricompreso nell'intervallo 0,9 - 1,1, viene chiesto di verificare la correttezza dei dati inseriti negli elementi <OreLavMens> e <DivisoreOrarioContr> e confermare l'esito del calcolo.

Viene, inoltre, verificato che il valore della “retribuzione oraria”, calcolata dividendo la Retribuzione teorica, riparametrata su 12 mensilità, per le ore lavorabili mensili, non presenti dati anomali, considerata la qualifica (Q1) del lavoratore, secondo i cluster qui di seguito riportati:

- Tra 7 e 35 se Q1= E-F-G-H-L-M-N;
- Tra 10 e 25 se Q1= Q-3-P;
- Tra 5 e 20 se Q1= 7-8-2-R-C-1-4-W-D;
- Tra 4 e 12 se Q1= 5-6-B.

Nel caso in cui il valore della retribuzione oraria si ponga al di fuori degli intervalli sopra indicati per classi di qualifica, viene chiesto di verificare la correttezza dei dati inseriti negli elementi <RetribTeoricaMese> e <OreLavMens> e confermare l'esito del calcolo.